

**Il mondo del
DIRITTO**

ANTONIO CAVAGNARO

**7. NOZIONI DI
DIRITTO INTERNAZIONALE**



Diritto internazionale

- Il diritto internazionale è l'ordinamento giuridico che regola i rapporti tra i soggetti della c.d. «comunità internazionale», costituita primariamente dagli Stati sovrani (si parla anche di «comunità degli Stati»).
- Il diritto internazionale (in quanto ordinamento piuttosto «primitivo»), a differenza del diritto nazionale, non ha un'autorità centrale dotata di poteri legislativi, esecutivi e giudiziari (qual è l'apparato di governo dello Stato per il diritto interno): per cui esso si configura come complesso di norme che si formano al di sopra di ogni Stato, scaturendo dalla cooperazione e dal consenso reciproco degli Stati i quali, con norme di rango costituzionale, si impegnano a rispettarle.
- Rapporto tra diritto internazionale e diritto interno: teorie dualista e monista (rinvio).
- I macro-ambiti di applicazione delle norme internazionali si possono sommariamente individuare in
 - pace e sicurezza: regolamentazione dei conflitti armati e dell'uso della forza
 - diritti umani: protezione degli individui a livello internazionale, trattamento dello straniero
 - economia e commercio: diritto del mare, commercio internazionale
 - cooperazione: gestione di questioni globali come ambiente e comunicazione.
- Oggetto del diritto internazionale, peraltro, non sono solo le materie attinenti ai rapporti interstatali: infatti, pur indirizzandosi fondamentalmente agli Stati, tende sempre più a disciplinare rapporti interindividuali (interni alle comunità statali).

Diritto internazionale «pubblico» e «privato»

Nonostante l'apparente identità terminologica, non si tratta di due rami dello stesso ordinamento.

Diritto internazionale «pubblico»: diritto della comunità internazionale (v. sopra).

Diritto internazionale «privato» (d.i.p.):

- norme giuridiche di uno Stato adottate internamente per disciplinare fattispecie con elementi di estraneità rispetto all'ordinamento di quello Stato;
- norme che limitano l'applicazione del diritto privato interno di uno Stato in favore del diritto privato di uno Stato straniero, stabilendo altresì quale giudice è competente per risolvere controversie con elementi di estraneità.

Nel nostro ordinamento, il d.i.p. è contenuto nella l. n. 218/1995.

I soggetti del diritto internazionale (1)

Gli STATI

I soggetti primari del diritto internazionale sono gli Stati, intesi (per il d.i.) come l'insieme dei governanti e degli apparati di governo (Stato apparato – Stato Organizzazione) che esercitano un potere sovrano e indipendente.

Requisiti della personalità giuridica di d.i.: effettività (effettivo esercizio del potere di governo) e indipendenza (sovranità esterna originaria).

Riconoscimento: atto di natura politica.

Diritti dei popoli (governati) e principio di autodeterminazione (diritto di un popolo soggetto al governo di un altro stato di divenire indipendente).

ALTRI SOGGETTI (PARTICOLARI)

Santa Sede (Chiesa cattolica / Stato della Città del Vaticano), Insorti (governi insurrezionali), imprese multinazionali, organizzazioni non governative, individui (in materia di diritti umani).

I soggetti del diritto internazionale (2)

Le ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Le organizzazioni internazionali sono soggetti derivati, unioni o associazioni tra gli Stati create tramite trattati (statuti o carte) per svolgere compiti specifici, dotate di organi per il perseguimento di obiettivi comuni.

Le O.I. sono dotate di personalità di diritto internazionale distinta da quella degli Stati membri.

Alcune importanti organizzazioni internazionali

- Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU: per la sicurezza internazionale e salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo
- Unione Europea - UE: per l'integrazione politica ed economica (Trattato di Maastricht)
- Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord - NATO: confederazione di Stati per promuovere la difesa comune verso l'esterno

Le fonti del diritto internazionale (1)

Problema della gerarchia delle fonti del diritto internazionale: fonti di primo, secondo e terzo grado

Principali fonti del diritto internazionale: v. art. 38 dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia

Norme non scritte

- **Consuetudine internazionale**: una pratica generale accettata dagli Stati come diritto (fonte di primo grado);

- *diuturnitas / longa repetitio*: elemento materiale – oggettivo;
- *opinio iuris ac necessitatis*: elemento psicologico – soggettivo.

Art. 10 comma 1 Cost.: «*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*».

- **Principi generali di diritto**: principi giuridici riconosciuti dalle nazioni civili (riconosciuti e applicati dagli Stati all'interno dei rispettivi ordinamenti) – (forma *sui generis* di consuetudine).
- **Altre presunte norme generali non scritte**: principi costituzionali della comunità internazionale (*consuetudo servanda est; pacta sunt servanda*); equità (sentimento di giustizia); *ius cogens* (art. 103 della Carta delle Nazioni Unite)
- **Consuetudini particolari**: a modifica di norme pattizie.

Le fonti del diritto internazionale (2)

Norme scritte (no norme generali scritte)

- **Trattati internazionali**: fonti di norme particolari ([fonti di secondo grado](#)), consistenti in accordi esplicativi tra Stati che regolano aspetti dei loro rapporti e che vincolano solo i firmatari (diritto internazionale pattizio).
 - Norme pattizie astratte/concrete; materiali/strumentali (trattati istitutivi delle O.I.);
 - Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: disciplina del procedimento di formazione (negoziazione, firma, ratifica, scambio delle ratifiche – [v. artt. 87 e 80 Cost.](#)) e dei requisiti di efficacia dei trattati.
 - Accordi stipulati dalle organizzazioni internazionali (tra loro, tra esse e stati membri e con stati terzi) con istituzione di fonti normative derivate;
- **Convenzioni di codificazione**: codificazione del diritto internazionale generale (convenzioni di diritto bellico, convenzioni promosse dall'ONU ratificate dagli Stati).
- **Dichiarazioni di principi dell'Assemblea Generale dell'ONU**: per es. «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» del 10.12.1948.
 - L'Assemblea Generale non è una autorità legislativa mondiale;
 - non si tratta di un'autonoma fonte di norme internazionali generali, poiché le risoluzioni dell'Assemblea non hanno carattere vincolante (sono mere raccomandazioni);
 - dichiarazioni dell'ONU come accordi internazionali in forma semplificata (entra in vigore per effetto della sola sottoscrizione da parte dei plenipotenziari).
- **Decisioni dei tribunali internazionali** ([fonti di terzo grado](#): H. Kelsen)

Le fonti del diritto internazionale (3)

Ancora sui trattati internazionali

Interpretazione dei trattati: metodo obiettivistico / interpretazione estensiva.

Successione nei trattati (Convenzione di Vienna del 1978): uno Stato subentra ad altro Stato nel governo di un territorio ad un altro

- trattati «localizzabili»: regola *rebus sic stantibus*
- trattati «non localizzabili»
 - intrasmissibilità dei trattati di natura politica;
 - principio della *tabula rasa* (distacco-incorporazione: mobilità delle frontiere / formazione di nuovi stati: *tabula rasa* / smembramento: *tabula rasa*, salvo continuità di governo / fusione: *tabula rasa* / mutamento radicale di governo: *rebus sic stantibus* e *tabula rasa*).

Invalidità ed estinzione dei trattati

- Cause di invalidità: vizi del consenso / violenza (uso della forza-mezzi diversi dalla forza) sullo Stato.
- Cause di estinzione: clausola risolutiva / termine finale / denuncia o recesso / inadempimento / sopravvenuta impossibilità di esecuzione / abrogazione mediante un nuovo trattato / regola *rebus sic stantibus* / guerra: causa di sospensione o di estinzione?

Cenni sul contenuto delle norme di diritto internazionale

Norme materiali (che pongono diritti ed obblighi per i soggetti di d.i.): insieme di limiti all'uso della forza internazionale (diretta verso l'esterno: aggressione, violenza di tipo bellico) ed interna degli Stati (qualsiasi intervento degli organi dello stato avente natura coercitiva).

- Sovranità territoriale (regola fondamentale: diritto dello Stato di esercitare il potere di governo in modo esclusivo sul suo territorio / limiti: trattamento degli stranieri / *crimina iura gentium* e universalità della giurisdizione penale / libertà dello Stato di stabilire la politica immigratoria: convenzioni di stabilimento / trattamento degli organi stranieri: agenti diplomatici / trattamento degli Stati stranieri: obblighi di non ingerenza, immunità, giurisdizione sugli atti *iure gestionis* / immunità delle organizzazioni internazionali).
- Diritto internazionale marittimo (convenzione di Montego Bay del 1982) (libertà dei mari e controllo degli stati costieri sui mari adiacenti / mare territoriale=terraferma / piattaforma continentale e zona economica esclusiva / mare internazionale / navigazione: nazionalità della nave / protezione dell'ambiente marino).
- Spazi aerei e cosmici (sovranità dello Stato nello spazio atmosferico sovrastante / libertà di navigazione negli spazi cosmici).
- Regioni polari (spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato / internalizzazione dell'Antartide con il Trattato di Washington del 1959: no attività di carattere militare, no esperimenti nucleari).
- Diritto bellico (diritto internazionale di guerra come mezzo di autotutela cui può ricorrere un soggetto di diritto internazionale per la difesa dei diritti soggettivi e degli interessi politici / tema «giuridico» e «filosofico» della guerra giusta: *ius ad bellum* / regole della guerra: *ius in bello*: rapporto di belligeranza, metodi di guerra, tutela dei non combattenti, trattamento dei prigionieri, violenza contro le cose, occupazione bellica, guerra marittima, neutralità).

Applicazione delle norme di diritto internazionale

Rapporti tra diritto internazionale e diritto interno

Presupposti teorici

- Teoria monista:
 - 1) primato del diritto internazionale (in quanto preesistente agli Stati) con obbligo di adattamento da parte dello Stato del proprio diritto interno (Kelsen);
 - 2) primato del diritto interno (non esiste alcuna autorità al di sopra dello Stato, per cui anche il diritto internazionale avrebbe un fondamento costituzionale interno).
- Teoria dualista: i due ordinamenti sono separati, originari (non derivanti l'uno dall'altro), reciprocamente indipendenti.

Adattamento del diritto statale all'diritto internazionale (procedimento ordinario e procedimento speciale)

- Adattamento al diritto consuetudinario: art. 10 comma 1 Cost. (trasformatore permanente del diritto internazionale in diritto interno ad un livello superiore alla legge ordinaria)
- Adattamento ai trattati e alle fonti derivate dai trattati: ordine di esecuzione, normalmente con legge ordinaria (rango normativo dell'atto normativo che contiene l'ordine di esecuzione del trattato).
- Adattamento al diritto dell'Unione Europea (regolamenti / direttive): prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno secondo la Corte Costituzionale (sent. 170/1984: il diritto interno si deve ritrarre di fronte alle norme comunitarie direttamente applicabili).

Violazione delle norme di diritto internazionale (1)

Fase patologica dei rapporti tra soggetti del diritto internazionale.

Fatto illecito internazionale (violazione di norme internazionali) e suoi elementi costitutivi

- Elemento soggettivo: comportamento (azione od omissione) di uno o più organi statali (organi che siano tali per il diritto interno dello Stato). No responsabilità dello Stato per atti dei privati.
- Elemento oggettivo: antigiuridicità del comportamento dell'organo statale.
- Assenza di cause escludenti l'antigiuridicità: consenso dell'avente diritto (Stato leso), autotutela (azione diretta a reprimere l'illecito altrui), forza maggiore, caso fortuito, stato di necessità (*distress*, interessi vitali dello Stato).
- Elementi controversi: colpa (responsabilità per colpa, responsabilità oggettiva relativa, responsabilità oggettiva assoluta) e danno effettivo (lesione di un interesse diretto e concreto).

Violazione delle norme di diritto internazionale (2)

Conseguenze della violazione delle norme (momento sanzionatorio)

- Riparazione: *restitutio in integrum* (ripristino dello *status quo ante*) e risarcimento del danno o soddisfazione (in caso di danno immateriale)
- Autotutela: farsi giustizia da sé in misura proporzionata, contromisura-rappresaglia = di per sé è una violazione del diritto internazionale (Kelsen: in assenza di un sistema accentratato di garanzia dell'applicazione delle norme internazionali, l'autotutela è la normale reazione di fronte all'illecito per farlo cessare e cancellarne gli effetti).
 - Art. 2 Carta dell'ONU: no ricorso alla forza in via di autotutela. Art. 51: si ricorso alla forza in caso di aggressione armata (legittima difesa). No uso della forza in via preventiva. Interventi armati per scopi umanitari (casi Panama, Libia, Venezuela).
 - Limiti alla autotutela: proporzionalità, rispetto dello *ius cogens*, rispetto dei principi umanitari (dignità delle persone), esaurimento degli altri mezzi di risoluzione delle controversie, ricorso alla forza solo previo esperimento delle contromisure non violente.
 - Ritorsione: specie di autotutela senza violazione del d.i. (comportamento non amichevole).
 - Autotutela collettiva: reazione che proviene da Stati che non hanno subito alcuna lesione (convenzioni sui diritti umani con obblighi *erga omnes* / crimini internazionali: violazioni gravi degli obblighi ritenuti fondamentali dalla comunità internazionale / legittima difesa collettiva contro gli attacchi armati). Inesistenza di un sistema generale di autotutela collettiva.
 - Misure di autotutela collettive previste nei trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali.
 - Sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite (sistema sanzionatorio accentratato, se riesce a funzionare): il Consiglio di Sicurezza ha competenza per compiere gli atti necessari per mantenere ordine e pace tra gli Stati e disporre l'uso della forza ai fini di politica internazionale (però diritto di voto delle grandi Potenze). Misure: prima provvisorie (cessate-il-fuoco), poi sanzionatorie non implicanti l'uso della forza (economiche), infine sanzionatorie implicanti l'uso della forza (per es. Guerra del Golfo).

Accertamento delle norme internazionali e soluzione delle controversie (1)

La funzione giurisdizionale internazionale ha natura arbitrale: un Giudice internazionale non può giudicare (in modo vincolante) una controversia se la sua giurisdizione non è stata preventivamente accettata da tutti gli Stati che sono parti di quella controversia.

Dopo la prima guerra mondiale si profila la tendenza ad istituzionalizzare i tribunali internazionali:
Corte Permanente di Arbitrato / Corte Permanente di Giustizia Internazionale (Società delle Nazioni)
Ora si assiste ad un tendenziale declino della funzione giurisdizionale internazionale.

Corte Internazionale di Giustizia

- Organo delle Nazioni Unite, con sede a L'Aja, regolata dallo Statuto annesso alla Carta dell'ONU.
- Corpo permanente di 15 giudici eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza.
- Può decidere secondo diritto o secondo equità (se le parti lo richiedono) ed ha funzioni consultive in materia giuridica.

Accertamento delle norme internazionali e soluzione delle controversie (2)

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

- Organo dell'UE, con sede a Lussemburgo, regolata dai trattati istitutivi delle Comunità Europee.
- Competenze assimilabili a quelle dei tribunali interni (con particolare riguardo alle controversie relative alla violazione del trattato e la legittimità degli atti adottati dagli organi comunitari) e il loro esercizio non dipende da regola dai soggetti della vertenza.
- Da considerare anche il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee (istituito con l'Atto Unico Europeo del 1986) sui ricorsi presentati dalla persone fisiche: le cui decisioni sono impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia per motivi di diritto.

Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU)

- Organo giurisdizionale con sede in Strasburgo istituito dal Consiglio d'Europa (non UE) come previsto dalla «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (CEDU) del 1950.
- Composta da tanti giudici quante sono le parti contraenti (47) e competente a decidere sui ricorsi presentati in materia di violazione, esecuzione e interpretazione della convenzione CEDU e dei suoi protocolli.

Corte Penale Internazionale

- Non è un organo dell'ONU: istituita con Statuto di Roma del 1998, con sede a L'Aja, opera come tribunale per i crimini internazionali quali genocidio, crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.
- La sua competenza è complementare a quella dei Tribunali dei singoli Stati se questi non possono intervenire.

(organizzazioni internazionali)

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE – ONU

L'ONU è un'organizzazione internazionale a carattere mondiale e con vocazione universale costituita nel 1945.

Funzione - Tra i suoi obiettivi principali vi sono il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguitamento di una cooperazione internazionale, l'armonizzazione delle varie azioni compiute a questi scopi dai suoi membri, la promozione di migliori condizioni di vita e del progresso sociale e la tutela dei diritti umani.

Struttura e organi principali - La struttura delle Nazioni Unite si basa su cinque organi principali: : l'Assemblea generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), la Corte Internazionale di Giustizia e il Segretariato delle Nazioni Unite.

- Assemblea generale, organo deliberativo formato dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, essa si riunisce in sessioni annuali regolari, ma è anche possibile convocarla per sessioni di emergenza. Per le decisioni su questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza, all'ammissione di nuovi membri e alle questioni di bilancio, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti, mentre tutti gli altri argomenti sono decisi a maggioranza. Non può fare uso della forza contro i Paesi, ma può solo fare loro segnalazioni e raccomandazioni, ad eccezione della competenza prevista in caso di inerzia del Consiglio di sicurezza.
- Consiglio di Sicurezza, incaricato di mantenere la pace e la sicurezza tra i Paesi, dovendo intervenire per evitare che i contrasti degenerino in conflitti e, in caso di guerra, fare tutto il possibile per ristabilire la pace. Ha il potere di prendere decisioni vincolanti. E' composto da quindici Stati membri, di cui cinque sono i membri permanenti: Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti, e i restanti dieci non permanenti vengono eletti a rotazione ogni due anni dall'Assemblea generale. Ciascuno dei cinque membri permanenti detiene il potere di veto sulle risoluzioni, cioè la possibilità di impedire l'adozione di un provvedimento anche contro il parere degli altri 14 membri del Consiglio. In caso di mancato rispetto delle delibere, il Consiglio di sicurezza può decidere di sospendere le relazioni diplomatiche, e può applicare sanzioni economiche (tra cui i c.d. «embarghi»).

Organi sussidiari: per es. UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia)

Istituti specializzati delle Nazioni Unite: (organizzazioni autonome) FAO, UNESCO, ILO, ICAO, IMO, WHO, ITU, IMF, IBRD, IFAD, UNIDO, ecc.

(organizzazioni internazionali)

CONSIGLIO D'EUROPA

Organizzazione internazionale costituita nel 1949 con finalità di ordine generale e con il compito principale di favorire e promuovere la stipulazione di convenzioni tra gli Stati membri (tra le quali assume particolare rilevanza la CEDU firmata a Roma nel 1950).

COMUNITÀ EUROPEE

Inizio del processo di integrazione europea

- CECA (fondata nel 1951 con il Trattato di Parigi da Italia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Germania e Francia): creazione di un mercato comune nel settore carbosiderurgico.
- CEEA (EURATOM) (fondata nel 1957 con il Trattato di Roma): creazione di un mercato comune per i materiali e attrezzature relative alla produzione di energia atomica a scopi pacifici.
- CEE (fondata nel 1957 con il Trattato di Roma): organizzazione che investe tutta la vita economica degli stati membri, mediante il graduale ravvicinamento delle politiche economiche e la creazione di un vero e proprio mercato comune (che prevede la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali).

Tappe dello sviluppo del modello comunitario (con adesione di nuovi stati membri)

- Atto unico europeo (del 1985): eliminazione delle «frontiere» tecniche, fisiche e fiscali (in materia di imposte indirette).
- Trattato di Maastricht (del 1992): istituzione dell'Unione Europea - CE (con modello intergovernativo, unione economica e monetaria, cittadinanza dell'Unione).
- Trattato di Amsterdam (del 1995): estensione dell'ambito di intervento comunitario (con «clausola di sospensione»).
- Trattato di Nizza (del 2001).
- Trattato costituzionale (del 2004): fallimento del progetto di una Costituzione Europea.
- Trattato di Lisbona (del 2007): modifica della denominazione in UE, rafforza i poteri del Parlamento Europeo..
- Uscita del Regno Unito dall'UE (2020).

L'unione Europea (ora costituita da 27 membri) non ha carattere statuale (non è uno stato federale).

UNIONE EUROPEA

Struttura istituzionale

L'assetto istituzionale dell'UE comprende i seguenti organi

- Commissione Europea (CE), organo esecutivo dell'Ue, promuove l'interesse generale dell'Ue, detiene in via esclusiva il potere di iniziativa legislativa nell'ambito dell'Unione e controlla l'applicazione del diritto comunitario. La CE è composta da un Commissario per ogni Stato membro ed è articolata in 43 Direzioni generali.
- Consiglio dell'UE, o Consiglio dei ministri dell'Ue, riunisce i ministri competenti per settore di attività.
- Parlamento europeo (PE), composto da 751 deputati eletti negli Stati membri a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni. Con il Trattato di Lisbona i suoi poteri sono stati rafforzati. Ha competenza in materia legislativa (ha il potere di iniziativa legislativa; l'approvazione del PE è diventata indispensabile per l'adozione della maggior parte degli atti legislativi dell'Unione), finanziaria (per l'approvazione del Budget dell'Unione è indispensabile il voto favorevole del PE) e controllo politico (il PE elegge il Presidente della Commissione europea su proposta del Consiglio Europeo).
- Consiglio Europeo, composto dai Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Ue.
- Corte di Giustizia Europea, garantisce che il diritto dell'UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese europeo e che i paesi e le istituzioni dell'Unione rispettino la normativa dell'UE.
- Corte dei Conti Europea, è l'organo responsabile del controllo del bilancio comunitario.
- Banca Centrale Europea (BCE), definisce e attua la politica monetaria dell'UE con l'obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi e sostiene le politiche generali economiche dell'Unione.

ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Trattati istitutivi della Comunità Europea e i successivi trattati integrativi e modificativi (art. 11 Cost.).

Atti normativi posti in essere dai principali organi dell'Unione Europea (in quanto organizzazione sovranazionale dotata di poteri normativi).

□ REGOLAMENTI

- Sono vincolanti per gli organi dello Stato e direttamente applicabili da parte dei giudici nella risoluzione delle controversie (purché attengono alle materie che i trattati riservano agli organi comunitari con poteri normativi dotati di efficacia super-legislativa).
- Si sostituiscono alle leggi anteriori, ma non possono essere sostituiti dalle leggi successive.
- Non sono soggetti al controllo della Corte Costituzionale, ma solo al sindacato della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

□ DIRETTIVE

- Una direttiva è un atto giuridico che stabilisce un obiettivo che i paesi dell'UE devono conseguire. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come conseguirlo. La loro attuazione avviene attraverso: legge dello Stato, atti aventi forza di legge, legge regionale.
- La giurisprudenza ammette che direttive sufficientemente dettagliate (e senza necessità di provvedimenti di attuazione) possano essere direttamente applicate come i regolamenti (direttive c.d. *self-executing*).

□ Altri provvedimenti dell'Unione Europea:

DECISIONI (vincolanti per i destinatari) **RACCOMANDAZIONI** (non vincolanti) **PARERI** (non vincolanti)

(organizzazioni internazionali)

Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord - NATO

La NATO, con sede a Bruxelles, è l'organizzazione internazionale costituita con il trattato dell'Atlantico del Nord sottoscritto a Washington nel 1949.

Si tratta di un'alleanza militare intergovernativa che promuove la difesa comune verso l'esterno (confederazione), al fine di garantire la libertà e la sicurezza dei propri membri tramite mezzi politici e militari.

Nel complesso, la struttura della NATO si articola in due settori:

una branca civile e amministrativa che comprende

- il Consiglio del Nord Atlantico, costituito dalle delegazioni permanenti dei paesi membri della NATO;
- un gruppo di pianificazione nucleare;
- il personale internazionale presso la sede della NATO a Bruxelles;

una branca militare che annovera:

- il comitato militare della NATO (che ha il compito di fornire consulenza al Consiglio del Nord Atlantico in merito alle strategie militari);
- il Comando alleato per le operazioni, responsabile delle attività militari della NATO;
- il Comando alleato per la trasformazione, con competenze sulla pianificazione della difesa e dello sviluppo delle capacità.

GUERRA E PACE (definizioni)

Termini antitetici, contrari in quanto ammettono stati intermedi (tregua, guerra non guerreggiata). Definiti l'uno per mezzo dell'altro, uno forte (guerra) l'altro debole (pace).

GUERRA

- Impiego illimitato della forza bruta che si concretizza in violenza finalizzata a costringere l'avversario ad eseguire la nostra volontà.
(Carl von Clausewitz)
- La guerra può essere formalmente definita come un conflitto durevole (non occasionale) e violento tra gruppi sociali mediante forze organizzate e con uso di mezzi in grado di infliggere sofferenze fisiche (violenza fisica, collettiva, durevole, organizzata).
(Norberto Bobbio)
- La guerra (nel diritto internazionale) è un procedimento di autotutela diretto alla difesa di diritti soggettivi e interessi politici ovvero un mezzo per la risoluzione coattiva di controversie giuridiche o politiche.
(Alessandro Marazzi)

PACE

- Definizione negativa: fine, conclusione, cessazione, negazione, assenza della guerra.
- Definizione positiva: giustizia sociale (con assenza – elemento di per sé negativo – di violenza personale e strutturale).

DIRITTO E GUERRA

Quattro modi di intendere il rapporto tra guerra e diritto

1) guerra come antitesi del diritto

bellum omnium contra omnes dello stato di natura (T. Hobbes)
il diritto ha per fine minimo la pace (H. Kelsen)

2) guerra come mezzo (per il ripristino) del diritto

teorie della guerra giusta (*ius ad bellum*)

- pacifismo (età paleocristiana)
- teoria della guerra giusta (S. Agostino – S. Tommaso / adattamento alla realtà degli stati cristiani)
- bellicismo (crisi del giusnaturalismo / affermazione del positivismo giuridico: tutte le guerre sono giuste/lecite > progresso morale, civile, sociale, tecnologico)
- nuova teoria della guerra giusta (dopo la prima guerra mondiale)
- nuovo pacifismo (ONU - non violenza / Ghandi)

legittimità (con riguardo al titolo/motivo)

- guerra di difesa
- guerra di riparazione di un torto
- guerra punitiva

legalità (con riguardo all'esercizio): rispetto del diritto bellico (*ius in bello*)

4 combinazioni (guerra legittima e legale / legittima e illegale / illegittima e legale / illegittima e illegale)

DIRITTO E GUERRA - segue

3) guerra come oggetto del diritto

ius belli – ius in bello

diritto bellico

- parte speciale del diritto internazionale volto a regolare il rapporto tra gli stati durante il conflitto bellico per porre limiti all'esercizio della reciproca violenza armata delle formazioni militari
- assicura un trattamento umanitario ai soldati, ma tutela anche (e soprattutto) i feriti, i prigionieri, i malati e la popolazione civile

4) guerra come fonte del diritto

guerra come rivoluzione per dare vita ad un nuovo ordinamento giuridico

- rivoluzione = guerriglia: conflitto tra un esercito regolare ed una formazione costituita da combattenti irregolari (rivoluzionari - ribelli)
- rivoluzione come lotta di classe: guerra civile
- guerra come specie del genere «lotta»

La posizione dell'Italia

La Costituzione della Repubblica Italiana (art. 11) ripudia la guerra «*come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali*», promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali che assicurino «*la pace e la giustizia tra le Nazioni*».